



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza 15 del 14/01/2021 - 09/02/2021 Udienza pubblica del 13/01/2021
Massima n. 1	Titolo: Proprietà - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Disciplina dei masi chiusi - Criteri di successione ed assunzione del maso chiuso – Illegittimità Testo: E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) nella parte in cui afferma che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado è preferito il più anziano», anziché prevedere che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso», sollevata dal Tribunale di Bolzano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. L'avvento delle tecnologie nei metodi di produzione agricola e delle attività connesse, rendono essenziale la preparazione tecnico-specialistica nella gestione del maso chiuso, risultando, così, superata la trasmissione delle competenze da una generazione all'altra, con preferenza per l'erede più anziano e privilegiando, oggi, quali criteri preferenziali, la competenza professionale, nonché l'avere partecipato abitualmente alla conduzione e coltivazione di tale fondo. L'evoluzione economico-sociale sulla disciplina del maso chiuso ha portato, inoltre, con legge della Provincia autonoma di Bolzano del 22 gennaio 2010, n.2, all'abrogazione delle regole del cd. "maggiorascato", privilegio irragionevolmente associato al fattore età, venendo meno, così, tale criterio di attribuzione del diritto.



NOTE	Atti oggetto del giudizio Artt. 18, comma 2, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 07/02/1962, n. 8. Parametri costituzionali Costituzione art.3. Altri atti e norme interposte Artt. 21 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012; Legge provincia autonoma Bolzano n.17 del 2001; Legge provincia autonoma Bolzano n.2 del 2010.
Massima n.2	Titolo: Proprietà - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Disciplina dei masi chiusi - Criteri di successione ed assunzione del maso chiuso – Illegittimità Testo: Stante la dichiarazione di illegittimità dell'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 07/02/1962, n. 8, è dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera g), della legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), in quanto disposizione di contenuto identico rispetto a quello della norma già dichiarata illegittima.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Art. 14, comma 1, lettera g), della legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17. Parametri costituzionali Costituzione art.3. Altri atti e norme interposte Art.18, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 07/02/1962, n. 8.
Massima n.3	Titolo: Proprietà - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Disciplina dei masi chiusi - Criteri di determinazione del prezzo di assunzione del maso chiuso – Denunciata irragionevolezza e lesione delle legittime ragioni degli eredi non assuntori -



	Inammissibilità della questione. Testo: E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano. La norma censurata pone un criterio di calcolo del prezzo di assunzione del maso chiuso che conduce alla determinazione di un importo esiguo e comunque disancorato al prezzo di mercato. La questione è inammissibile per la incompleta ricostruzione del quadro normativo operata dal rimettente che ha omesso di fare cenno all'art. 50, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17/2001 disponente l'applicazione retroattiva dell'art. 20, comma 2, della medesima legge, che parametrizza il valore di assunzione in maniera tale da garantire la congruità del valore di assunzione e che ha, inoltre, omesso di considerare il secondo comma del censurato art. 25, secondo il quale l'assuntore, od uno qualsiasi dei coeredi, possono rifiutare la valutazione automatica sulla base della norma censurata presentando domanda al pretore (oggi giudice monocratico) competente per il certificato ereditario, affinché determini il reddito presunto dal quale ricavare il valore del bene.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Artt. 18, comma 2, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 07/02/1962, n. 8. Parametri costituzionali Costituzione art.3; Costituzione art.42. Altri atti e norme interposte Artt. 20, comma 2 e 50, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 aprile 2018, n.5.

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto : Avv. Bologna



Avvocato Resp: Giovanni Bologna
tel 091.7074839 – e.mail: marialaura.nantista@regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. Tel 091.7074805/828 - - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it